



Comune di Volpiano
Provincia di Torino
Servizio LL.PP. e Patrimonio

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

In attuazione a quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81

1) PREMESSA

Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”* è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un *“documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”* (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al *“criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse”*

Un'altra importante novità è stata introdotta con l'art.8 della L.123/07, che modifica il comma 3 bis dell'art. 86 D.Lgs.163/06 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che *“Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”*. Il citato articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: *“Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”*.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato art. 7 comma 3, del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'“interferenza”.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D. Lgs n. 626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- La mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- I servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Si precisa, altresì, che, secondo quanto chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto e pertanto dovrà essere necessariamente aggiornato in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi dovrà essere inoltre effettuata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

2) DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito denominato DUVRI), si intende per:

- **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto

dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
- finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **«salute»:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **«sistema di promozione della salute e sicurezza»:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **«rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **«modello di organizzazione e di gestione»:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

3) ANAGRAFICA DEI CANTIERI

Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto :

COMMITTENTE	
Ragione sociale	Comune di Volpiano Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. e Patrimonio
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II n. 12 10088 Volpiano
Recapiti	Tel 011/9954511 Fax 011/9954512
Responsabile del Servizio	
Responsabile del Procedimento	

LAVORATORE AUTONOMO	
Ragione Sociale	
Rappresentante Legale	
Indirizzo sede legale	
Recapiti	
Capo Cantiere	
RSPP	
RLS	
Medico Competente	

PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE			
Matricola	Cognome	Nome	Mansione

CANTIERE	
Natura dell'opera	Manutenzione impianti elettrici
Indirizzo del Cantiere	Stabili del patrimonio comunale
Inizio Lavori	Gennaio 2010
Durata dei lavori	12 mesi
Importo a base d'asta	€ 26.040,00
Oneri per la sicurezza	€ 540,00
Numero imprese in cantiere	1 (una)
Numero lavoratori autonomi	Al momento non previsti
Numero massimo lavoratori	Non previsto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Nome e cognome	Geom. Christian IZZO
Qualifica	Istruttore Tecnico Geometra
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II 12 - Volpiano
Recapiti	Tel 011/9954511 Fax 011/9954512 e-mail christian.izzo@comune.volpiano.to.it

IMPRESA APPALTATRICE	
Ragione sociale	
Rappresentante legale	
Indirizzo sede legale	
Recapiti	

IMPRESA SUBAPPALTATRICE	
Ragione sociale	
Rappresentante legale	
Indirizzo sede legale	
Recapiti	

4) REDAZIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha lo scopo di migliorare l'efficienza delle attività di coordinamento per la sicurezza poste in essere del Committente e dalla propria organizzazione nonché di rendere più omogenee tali attività e migliorare i risultati da esse conseguiti.

Il presente DUVRI contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze.

Si precisa che si parla di interferenze nel caso in cui si verifichi un *contatto rischioso* tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e nel caso specifico, trattandosi di un servizio da prestare in aree pubbliche quali in via esemplificativa aree giochi, anche con il cittadino.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto di :

Le attività oggetto del relativo contratto dovranno essere eseguite presso	Palazzo Comunale; Magazzino Comunale; Cimitero; Biblioteca e Informagiovani; Scuola Elementare "Ghirotti"; Scuola materna Via Lombardore; Plesso scolastico Via Trieste; Sala Polivalente; Scuola Media "Alighieri"; Impianto sportivo di Via San Grato; Asilo Nido;	Ex scuola Cascine Malone; Palazzetto dello Sport; Mercato di Piazza Madonna delle Grazie; Mercato di Via San Giovanni; Alloggi di proprietà comunale; Centrale operativa di protezione civile; Parcheggio interrato di Via Emanuele Filiberto Patrimonio disponibile.
--	--	--

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta) :

n	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		☒	☐
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		☒	☐
3	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	ALL'INTERNO DELLA SEDE	☐	☒
		ALL'ESTERNO DELLA SEDE	☒	☐
4	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE	DURANTE l'orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C. A.	☒	☐
		DURANTE l'orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C.A., CON PRESENZA DEI CITTADINI UTENTI	☒	☐
		NON DURANTE l'orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o Lavoratori che prestano attività per la C. A.	☒	☐
5	PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI		☒	☐

6	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE ENTRO EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI MINORI (BAMBINI 0/6 anni, PRIMARIA, SECONDARIA)	ASILO NIDO	☒	☐
		SCUOLA INFANZIA	☒	☐
		ELEMENTARE	☒	☐
		MEDIA	☒	☐
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		☐	☒
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI		☒	☐
9	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		☐	☒
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		☒	☐
11	PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI		☒	☐
12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		☒	☐
13	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI		☐	☒
14	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		☐	☒
15	PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO		☐	☒
16	PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)		☒	☐
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE		☒	☐

18	ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICHE	☒	☐
		REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE	☒	☐
		OPERE SU IMPIANTI ESISTENTI	☒	☐
19	RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE).		☒	☐
20	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI		☐	☒
21	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI (MATERIALI DI RECUPERO ECC...)		☒	☐
22	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		☒	☐
23	PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI		☒	☐
24	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		☐	☒
25	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		☐	☒
26	PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE		☒	☐
27	PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)		☐	☒
28	ESECUZIONE DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, ECC.)		☒	☐
29	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		☒	☐

30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		☐	☒
31	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA DI	Energia Elettrica	☐	☒
		Acqua	☒	☐
		Gas	☒	☐
		Rete Telefonica & Trasmissione Dati	☐	☒
32	PREVISTA PRESENZA SOTTOSERVIZI	RETE ELETTRICA	☐	☒
		RETE TELEFONICA	☐	☒
		RETE GAS	☐	☒
		RETE IDRICA	☐	☒
		RETE FOGNARIA	☐	☒
33	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE		☐	☒
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		☒	☐
35	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		☐	☒

36	PREVISTA POSSIBILE ATTIVITA' CIMITERIALE IN SEPOLTURE LIMITROFE ALLA ZONA DI INTERVENTO	☒	☐
37	ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI	☒	☐
38	RISCHIO BIOLOGICO	☒	☐
39	RISCHIO DA POSTURE INCONGRUE	☒	☐
40	USO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE	☒	☐
41	RISCHIO DI PUNTURE DI INSETTI	☒	☐
42	RISCHIO DI COLPI DI SOLE	☐	☒

Si precisa che è obbligo della Ditta, nel caso ne ravvisasse la necessità, in relazione alla proprie attività e alla propria attività, proporre modifiche e/o integrazione al presente documento al fine di migliorare la sicurezza, fermo restando che nessuna variazione o integrazione potrà comportare variazione dei costi per la sicurezza.

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

Verrà garantita la presenza assidua di addetti dedicati a mansioni di assistente di cantiere per il coordinamento delle attività

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- ⇒ **Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008**
- ⇒ **Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta**

tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 6, comma 1 della Legge n°123 del 03.08.07) .

⇒ È VIETATO FUMARE

⇒ È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Rappresentante del Comune presso la sede ove si svolge il lavoro

⇒ Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate e dei libretti di manutenzione;

⇒ È necessario sospendere qualunque attività di manutenzione in caso di presenza di personale dell'Ente o in caso di passaggio o utilizzo delle strutture da parte di persone terze.

⇒ È necessario delimitare le aree di lavoro con apposita segnaletica stradale (divieti di sosta, divieti di transito ecc...) al fine di evitare il transito di veicoli e la loro sosta entro le aree di lavoro.

⇒ È necessario apporre gli opportuni segnali di indicazione “attenzione lavori di manutenzione su impianti”

⇒ È necessario in termini preventivi individuare le persone che risultano sensibilizzate alla puntura di insetti particolari (api vespe calabroni) al fine di definire per le stesse un piano procedurale e cautelativo che comprenda un trattamento farmacologico preliminare specifico e che elimini il rischio derivato dalle possibili manifestazioni allergiche

⇒ Al fine di evitare colpi di sole dovuti alla prolungata esposizione ai raggi solari nelle ore più calde è necessario utilizzare appositi copricapo ed in caso di malessere del soggetto provvedere a slacciare i vestiti e ogni elemento di costrizione, somministrare bevande fresche e non fredde portare il soggetto in un luogo protetto e ventilato;

⇒ È necessario al fine di limitare i rischi da utilizzo di macchinari ed attrezzature provvedere alla corretta manutenzione e verificar periodicamente la capacità e le conoscenze specifiche dei soggetti utilizzatori

⇒ È necessario per ridurre eventuali rischi da esposizione alla vibrazione dotare il personale di attrezzature che soddisfano i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute

⇒ Al fine di evitare rischi dovuti a cattiva postura è necessario individuare periodi di recupero nell'intento di bilanciare le fasi in cui l'operatore svolge operazioni particolarmente affaticanti sia per la frequenza che per lo sforzo.

⇒ È necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per :

- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza .

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sui mezzi d'opera dovranno essere presenti gli estintori e gli stessi dovranno essere in numero adeguato in posizione accessibile a tutti i lavoratori, i quali dovranno essere opportunamente informati ed addestrati all'uso
- tutti i macchinari in uso dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e dovranno essere opportunamente mantenuti
- I nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza, P.S., dovranno essere indicati al Rappresentante del Comune o al Responsabile del Procedimento o all'assistente di cantiere per conto dell'Ente appaltante;
- la cassetta di primo soccorso, completa dei medicinali minimi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presente sui mezzi d'opera e comunque all'interno dell'area di lavoro e dovrà essere appositamente segnalata e di facile accesso a chiunque ne abbia la necessità

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori (non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 494/96 s.m.i.), Servizi e Forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il **Datore di Lavoro/ Direttore Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.** supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove del caso, dal Medico Competente, *dovrà redigere il presente documento (ALLEGATO DUVRI-1)* il quale, in quanto documento tecnico, dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Volpiano:

5) STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e le attività dell'Ente.

L'impresa appaltatrice del servizio potrà proporre modifiche e/o integrazione al presente documento al fine di migliorare la sicurezza, fermo restando che nessuna variazione o integrazione potrà comportare variazione dei costi per la sicurezza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività appaltata si stabilisce che il costo della sicurezza è pari a **€ 200,00 (diconsi duecento/00 euro).**

6) COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di subappalto, da parte dell'Impresa Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta autorizzazione formale, dell'Ente.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al **Rappresentante del Comune** designato ed incaricato dal *Datore di Lavoro/Direttore Direzione Committente*, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il **Rappresentante del Comune** presso la/e Sede/i ed il **Rappresentante del Cantiere** presso la sede di svolgimento del lavoro, *designato dall'Appaltatore o Fornitore* per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure;

7) DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' LAVORATIVE

Nella manutenzione delle aree verdi sono comprese tutte quelle pratiche che incorrono ordinariamente e più volte nel corso dell'anno per la perfetta cura degli alberi arbusti e manti erbosi.

Le operazioni possono essere così riassunte:

- **SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICHE:** consistente nella sostituzione delle componenti non funzionanti, previo distacco della corrente dal quadro elettrico generale e l'apposizione sullo stesso delle idonee segnalazioni;
- **REALIZZAZIONE NUOVE LINEE:** consiste nella realizzazione di nuove linee di alimentazione elettrica sia sotto traccia sia mediante l'impiego di canaline. Tali linee dovranno essere di sezione adeguata alla tipologia di utenza da servire. Le operazioni di posa della linea avverranno senza alcuna interferenza con le linee esistenti, al momento di effettuare i ribaltamenti di linea o gli eventuali collegamenti ai quadri elettrici gli stessi dovranno avvenire in assenza di corrente ovvero mediante il distacco della corrente dal quadro elettrico generale e l'apposizione sullo stesso delle idonee segnalazioni.
- **INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI:** consistenti nella riparazione o manutenzione di linee di alimentazione esistenti. Le operazioni dovranno avvenire in assenza di corrente ovvero mediante il distacco della corrente dal quadro elettrico generale e l'apposizione sullo stesso delle idonee segnalazioni.

8) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Ditte che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Volpiano eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nominati ai sensi degli art. 4 comma 5 lettera a), art.12 del D.Lgs. n°626/94, nell'ambito delle Sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I Responsabili delle Sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell'Impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

9) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

10) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

11) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

12) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I. .

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

13) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L'impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309) .

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli Uffici Tecnici competenti;

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge n°46/90 e suo regolamento attuativo, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

14) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

15) EMERGENZA GAS

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente i locali, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane far intervenire l'azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.

16) USO DI PRODOTTI CHIMICI (DISERBANTI, ANTIPARASSATARI , ecc.)

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino in aree o strutture pubbliche (anche sedi delle Istituzioni Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "*Schede di Sicurezza*" (conformi al D.M. 04.04.97) e *Schede Tecniche* (Schede che dovranno essere presenti in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del **Datore di Lavoro Direttore Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.** e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo vedi operazioni effettuate durante la chiusura dell'attività pubblica interessata oppure operazioni in orario compreso tra le ore 23.00 e la ore 06.00.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

17) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civili lavoratori che per il pubblico utente dei Civici Uffici .

18) EMERGENZA ALLAGAMENTO

In caso di lavorazioni in aree con presenza di alimentazione elettrica agli impianti, in caso di allagamento è necessario accertarsi che tale evento non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:

- a.intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- b.fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento.
- c.accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

19) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali.

20) SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e – salvo cause di forza

maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti comunali.

21) INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI E/O DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovranno essere informati il **Direttore/Datore di Lavoro Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.**, il suo delegato **Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro**, il *Preposto di Sede* che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il **Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente**, o il suo delegato **Rappresentante del Comune presso la sede**, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il **Datore di Lavoro/Direttore Direzione Committente** dovrà immediatamente attivarsi convocando il **Rappresentante del Cantiere presso la sede di svolgimento del lavoro** (designato dall'Appaltatore o Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle Attività Comunali.

22) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME - UTENZA

I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il **Direttore/Datore di Lavoro Committente**, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

23) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del D.Lgs.n°494/96 s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

E' necessario che il **Direttore/Datore di Lavoro Direzione Committente** o il Delegato **Rappresentante del Comune presso la sede** assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),
- le istruzioni per l'evacuazione,
- le istruzioni per la gestione delle emergenze
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza);
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi della C.A. ove sono presenti attività scolastiche (Asili Nido, Scuole d'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie, ecc.) o spazi pubblici di incontro (aree giochi ecc....):

- Ogni attività interna ed esterna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di Coordinamento tra il **Direttore/ Datore di Lavoro Direzione Committente** o il Delegato **Rappresentante del Comune presso la sede, Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.** o suo Delegato e i Responsabili della Didattica;
- Gli interventi manutentivi rilevanti attività rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano interruzione dell'elettricità o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall'orario di funzionamento dell'Istituzione Scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e la sicurezza dell'utenza.
- Anche le attività di manutenzione del verde all'esterno delle aree oggetto del servizio in appalto dovranno svolgersi senza che si verifichino interferenze con la didattica e/o con la sicurezza dell'utenza. Occorre valutare preventivamente il rischio di proiezione di materiali causata da attività di sfalcio e manutenzione all'interno aree con presenza di scolari, personale dipendente ed utenti, pertanto tali operazioni, così come le altre attività con rischio di proiezione di materiali, non devono avvenire negli orari di funzionamento delle strutture comunali o con attività in corso nelle immediate vicinanze;
- Non lasciare all'interno delle aree di lavoro, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze pericolose incustodite.
- Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nelle aree di lavoro alla fine delle attività manutentive.

- I bambini, gli studenti e comunque l'utenza, non devono giocare o sostare nelle aree di lavoro dopo che le piante o il prato abbiano subito trattamenti con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti. Occorre, pertanto, segnalare e coordinare le attività con la committenza.
- I bambini, gli studenti e comunque l'utenza, non devono giocare o sostare nelle aree di lavoro durante le operazioni di decespugliamento, spollonatura e potatura, e pertanto le aree vanno opportunamente delimitate
- Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l'accesso ai non addetti.

24) NORME FINALI E TRANSITORIE

Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che “*.., per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta*”.

Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.

Sulla base di quanto sopra discende che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono quindi **a carico dell'impresa appaltatrice**, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato.

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D. Lgs 81/2008 il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (documento di valutazione dei rischi), e quello di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a cura e sotto la responsabilità della ditta appaltatrice.

25) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
- Legge 3 agosto 2007 n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
- D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (novellato nell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006)

- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008

Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio <i>Arch. Gaetano MAGGIULLI</i>	Il Responsabile del Procedimento <i>Geom. Christian IZZO</i>
Per la ditta Appaltatrice _____	Per l'impresa subappaltatrice _____